

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 dicembre 1960, n. 1843.

**Norme sulla previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, l'Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, dell'accordo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo nazionale 2 aprile 1958, per la previdenza e l'assistenza aziendale ai lavoratori della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Le norme previdenziali e assistenziali così stabilite sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della ceramica e degli abrasivi soggetti alla silicosi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961  
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 85. — VILLA

## ACCORDO NAZIONALE DEL 2 APRILE 1958 PER LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA AZIENDALE AI LAVORATORI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI SOGGETTI ALLA SILICOSI

Addì 2 aprile 1958 in Milano le sottoindicate Organizzazioni:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. *Angelo Lupi*, assistito dal dott. *Felice Sciomachen* e dal rag. *Renzo Rossi*, rispettivamente segretario e vice segretario dell'Associazione stessa, con l'intervento dei sigg.: *Angelo Bignami*, dott. *Francesco Biondo*, *Luigi Bolletti*, rag. *Clemente Cadenazzi*, dott. ing. *Giulio Campagna*, cav. *Mario Costi*, dott. *Angelo D'Imporzano*, rag. *Giuseppe Lehnus*, dott. *Giorgio Martini*, dott. *Luigi Perego*, *Pietro Pietra*, dott. *Alessandro Ponte*, *Ezio Ripa*, *Piero Saligari*, avv. *Mario Savanco*, cav. geom. *Giuseppe Trivulzio*, *Battista Valsecchi* e del dott. *Gastone Carini*, dell'Associazione degli Industriali della provincia di Forlì e del dott. *Luigi Scagnolari* dell'Associazione Industriali Lombarda;

la DELEGAZIONE DELLE AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, composta dai sigg.: dott. *Giorgio Izzi*, avv. *Giancarlo Capecechi*, dott. *Filippo Forno*;

la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI (C.G.I.L.), rappresentata dal segretario responsabile sig. *Orazio Marchi* e dai componenti la Segreteria nazionale, sigg.: *Libano Silvano*, *Primo Spangaro*, *Libero Lemmi*, *Lelio Vaglini*, con l'intervento della Delegazione dei Lavoratori costituita dai sigg.: *Giordano Albini*, *Mario Besozzi*, *Mario Bianchi*, *Giovanni Bonata*, *Giovanni Bortoluzzi*, *Giuseppe Comissoli*, *Pietro Crevena*, *Egidio Cristaldi*, *Attilio De Col*, *Giovanni Faccini*, *Dino Filippi*, *Renato Franceschelli*, *Alessandro Galluzzi*, *Mario Garlaschelli*, *Gilberto Gibellino*, *Raffaele Giuditti*, *Costante Lecchi*, *Nicola Loffredo*, *Carlo Murialdo*, *Gaetano Panosetti*, *Otello Petroni*, *Giuseppe Ratto*, *Giuseppe Re*, *Luigi Rossi*, *Angelo Signorelli*, *Mario Sofiellini*, *Francesco Stroppa*, *Enrico Traiani*, *Giuliano Trallori*, *Angelo Uboldi*, *Carlo Zanardi*, *Armando Zerbini*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (C.I.S.L.), rappresentata dai sigg.: *Stelvio Ravizza* Segretario generale, *Paolo Bellandi* segretario generale aggiunto, *Alberto Abbiati* segretario nazionale del Sindacato di categoria, *Alfredo Messere* segretario nazionale F.I.L.C.A., *Angelo Agnitelli* vice segretario nazionale di categoria; con l'intervento della delegazione dei lavoratori costituita dai sigg.: *Angelo Arioli*, *Egidio Bariviera*, *Enrico Beretta*, *Alberto Boldrini*, *Carlo Bonzi*, *Bartolomeo Calcagno*, *Michele Calvi*, *Filippo Cor-*

*lese*, *Ferruccio Cavallini*, *Enzo Daniele*, *Patrizio Domenghini*, *Giuseppe Maggioni*, *Giovanni Oggero*, *Antonio Paravati*, *Angelo Tassetti*;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO CERAMICA ABRASIVI (U.I.L.), rappresentata dal segretario responsabile sig. *Giuliano Sommi*, dai componenti la Segreteria nazionale, sigg.: *Cireno Bucciarelli* e *Gennaro Lanza* e dal membro del Comitato centrale sig. *Angelo Arrighi*, segretario del Sindacato provinciale di Milano; assistiti dal sig. *Oreste Reggiroli* dell'Ufficio sindacale della U.I.L. di Milano;

Addì 2 aprile 1958, in Milano le sottoindicate Organizzazioni:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. *Angelo Lupi*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA, rappresentata, per delega del Segretario nazionale sig. *Giulio Giocondi*, dal sig. *Bruno Scheggi*.

Considerato che la morbilità professionale tipica in determinate lavorazioni dei settori della ceramica e degli abrasivi è quella derivante dalla prolungata inalazione di polveri di biossido di silicio allo stato libero e in concentrazione tale da essere atto a produrre la silicosi;

auspicando che gli interventi, le provvidenze e le erogazioni a favore dei lavoratori colpiti da silicosi da parte degli Enti a ciò preposti dalla legge siano meglio adeguati al gravame che la legge pone a carico dei settori di categoria della ceramica e degli abrasivi, e possono infine conseguire la integrale soluzione del problema inteso a salvaguardare la integrità fisica dei lavoratori, superando la necessità di particolari accordi;

riaffermata la necessità che frattanto nulla debba essere lasciato intentato per eliminare o ridurre le cause che determinano o possono determinare nelle precitate lavorazioni le suddette condizioni di particolare lesività per i lavoratori;

constatato che il criterio che ha animato le parti alla creazione dei Fondi Assistenziali istituiti con l'accordo provvisorio sperimentale 28 novembre 1952 si è rivelato utile anche per i risultati ottenuti, convengono quanto segue:

#### Art. 1.

A cura delle Aziende industriali dei settori di categoria della ceramica e degli abrasivi che praticino le lavorazioni indicate all'art. 8, quando dette lavorazioni si svolgano in condizioni tali da esporre i lavoratori al rischio di cui in premessa di contrarre la silicosi, verranno istituiti dei Fondi Assistenziali col duplice scopo di svolgere una larga opera di prevenzioni e di assistenza, nei confronti dei lavoratori esposti al rischio suddetto, come previsto all'art. 4.

#### Art. 2.

I fondi assistenziali per la silicosi avranno di regola forma aziendale: sarà tuttavia consentito che le Aziende aventi meno di 200 lavoratori alle proprie dipendenze possano previo accordo tra le parti, fare amministrare il loro Fondo Assistenziale per la Silicosi da analoga istituzione per la Silicosi già costituita presso altra Azienda della categoria nella stessa provincia, o possono costituire, con altra Azienda della categoria della stessa provincia, un Fondo Assistenziale Interaziendale per la Silicosi.

#### Art. 3.

Ciascun Fondo Assistenziale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione, pariteticamente nominato dai datori di lavoro e dai lavoratori e costituito da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri, salvo deroghe al limite nel caso dei Fondi interaziendali.

Le cariche di presidente e di consigliere delegato di tale Consiglio saranno rispettivamente di pertinenza, ciascuna, di uno dei gruppi paritetici.

Tutte le cariche suddette sono gratuite e avranno validità per un anno.

Un medico di gradimento delle due parti, possibilmente specialista della silicosi, prenderà parte alle sedute del Consiglio di amministrazione con un voto consultivo.

Di regola il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi una volta al mese.

#### Art. 4.

Nell'ambito degli scopi del Fondo Assistenziale il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di deliberare in ordine alla destinazione dei fondi:

a) per l'adozione di misure sanitarie individuali (somministrazioni di medicinali, cure cliniche e fisiologiche, ecc.);

b) integrazione delle prestazioni mediche, ospedaliere, sanatoriali, fornite dall'Istituto assicuratore;

c) integrazione ed adozione di provvidenze climatiche, di regola consigliate dal medico del Fondo;

d) somministrazioni eventuali di supplementi alimentari;

e) eventualmente ed eccezionalmente anche erogazioni in denaro.

#### Art. 5.

Le prestazioni, cure e assistenze sotto qualsiasi forma fornite dal Fondo Assistenziale per la Silicosi dovranno essere destinate ai lavoratori in forza alla Azienda, e che:

- a) siano riconosciuti affetti da silicosi;
- b) siano soggetti al rischio di contrarre la silicosi.

#### Art. 6.

Sono esclusi dalle prestazioni, cure, assistenze e provvidenze erogate dal Fondo Assistenziale per la Silicosi i lavoratori che rifiutino di sottoporsi alle visite del medico fiduciario.

I lavoratori aventi diritto alle prestazioni, cure, assistenze e provvidenze erogate dal suddetto Fondo saranno tenuti a:

- a) seguire le cure mediche e le misure di prevenzione sanitarie prescritte dal medico fiduciario;
- b) attuare le misure di prevenzione tecnica prescritte dalle leggi o dalla Direzione dello stabilimento;
- c) fruire delle prescrizioni e cure del Fondo Assistenziale o dell'Istituto assicuratore di diritto.

#### Art. 7.

Il Fondo Assistenziale per la Silicosi provvede agli scopi indicati dall'art. 1 col contributo dell'Azienda.

Il contributo è fissato in L. 7 (sette) per ogni ora lavorata nelle lavorazioni di cui al successivo art. 8.

Tale contributo sarà inoltre dovuto per ogni ora prestata da lavoratori già riconosciuti silicotici addetti a mansioni o lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 8.

#### Art. 8.

Le lavorazioni per le quali, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, si farà luogo a contribuzione a tenore del precedente art. 7, sono le seguenti:

a) per le Aziende della ceramica in genere:

1) frantumazione e macinazione di quarzo e feldspato;

2) preparazione di impasti, limitatamente al carico nei mulini o nei mescolatori, di quarzo e feldspato ed in quanto le manovre di carico risultino polverose; preparazione di miscele secche per piastrelle e per altri oggetti da pressare a secco;

3) rifinitura a secco dei pezzi foggiate o pressati;

4) pressatura di piastrelle e di altri oggetti pressati a secco;

5) sfornatura dei forni, esclusi i forni a tunnel, ed eventualmente infornatura limitatamente al settore dei refrattari;

6) riparazioni di murature all'interno dei forni;

7) riparazione della base di refrattario dei carrelli per forni a tunnel;

8) smerigliatura e spianatura esclusa quella effettuata con smerigliatrice ad acqua.

b) per le Aziende degli abrasivi:

1) frantumazione, macinazione, classificazione, miscelazione e applicazione di silice e di abrasivi contenenti silice libera;

2) preparazione e levigatura delle mole comuni-que contenenti silice libera;

3) infornatura e sfornatura delle mole incasellate in quarzo.

Dalla elencazione di cui sopra, che ha carattere tassativo, saranno escluse caso per caso, previa comunicazione al Consiglio del Fondo, le lavorazioni per le quali si siano realizzati efficienti impianti di aspirazione o trasformazioni di impianti in modo che, anche in base al motivato parere tecnico sanitario, risultino eliminate le condizioni del rischio silicotigeno.

#### Art. 9.

Le parti stipulanti, considerato che presso alcune Aziende già si attuano provvidenze analoghe a quelle che si intendono realizzare mediante la costituzione dei Fondi Assistenziali per la Silicosi o già si praticano trattamenti aziendali di cui vengono a beneficiare i lavoratori tutelati dalla presente regolamentazione, si danno atto che tali Aziende sono da considerarsi escluse dall'applicazione del presente accordo, semprechè l'onere sostenuto dalle Aziende per tali provvidenze o tali trattamenti non sia inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione del presente accordo.

Nel caso che esistano trattamenti o provvidenze aziendali comportanti oneri inferiori a quelli derivanti dal presente accordo, si provvederà con il versamento al Fondo della differenza fra l'onere derivante dall'applicazione del contributo di cui all'art. 7 e quello risultante dalle preesistenti provvidenze o trattamenti aziendali.

Qualora nell'azienda, pur essendo in atto provvidenze o trattamenti del genere complessivamente più onerosi

di quelli previsti dal presente accordo, si dia attuazione, in deroga a quanto previsto al primo comma, all'accordo stesso si procederà alla costituzione del Fondo Assistenziale per la Silicosi per assorbimento fino a concorrenza.

Qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge o di regolamento, comportanti per i datori di lavoro — agli effetti dell'assicurazione contro la silicosi — condizioni più onerose delle attuali, con miglioramento comunque delle prestazioni ai lavoratori assicurati, le Organizzazioni contraenti si impegnano entro 3 mesi dall'entrata in vigore di tali disposizioni a concordare una riduzione del contributo di cui all'art. 7, e si impegnano altresì ad una adeguata revisione dell'accordo stesso in sede di rinnovo.

#### Art. 10.

Le eventuali controversie per l'interpretazione e la applicazione del presente accordo saranno deferite allo esame delle parti contraenti per la loro definizione entro trenta giorni dalla notifica.

#### Art. 11.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° marzo 1958 ed avrà la durata di 3 anni da tale data; esse si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetta da una delle due parti almeno 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO